



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RAMPONI, GASPARRI, ALLEGRINI, AMATO, AMORUSO, AUGELLO, BALBONI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BONFRISCO, BUTTI, CALIGIURI, CANTONI, CASOLI, CASTRO, CENTARO, CICOLANI, COLLINO, COMPAGNA, CONTI, CONTINI, CORONELLA, COSTA, D’AMBROSIO LETTIERI, DE ANGELIS, DE ECCHER, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, DELOGU, DI GIACOMO, Nicola DI GIROLAMO, DI STEFANO, DIGILIO, ESPOSITO, FASANO, FAZZONE, FERRARA, FLERES, FLUTTERO, GALIOTO, GALLO, GALLONE, GAMBA, GENTILE, GERMONTANI, GIULIANO, GRAMAZIO, IZZO, LAURO, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MALAN, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, MENARDI, MESSINA, MORRA, MUGNAI, NESPOLI, NESSA, ORSI, PARAVIA, PASTORE, PERA, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, PONTONE, RIZZOTTI, SAIA, SALTAMARTINI, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SPADONI URBANI, STANCANELLI, TANCREDI, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VICARI e Mariapia GARAVAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2009**

Disposizioni in materia di decoro della bandiera

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, gli edifici sedi di ente pubblico espongono permanentemente o in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea.

La legge 5 febbraio 1998, n. 22, all'articolo 2, stabilisce che, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione, «la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni ed attività:

- a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;
- b) i Ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione

europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo».

Purtroppo accade spesso di vedere esposti vessilli in pessime condizioni d'uso, sporchi o inaccettabilmente logori.

È evidente come il fatto sia assai disdicevole, sia per la mancanza di riguardo che per la pessima impressione che tale incuria offre sia ai cittadini italiani, sia agli ospiti stranieri.

Al di là del doveroso rispetto e cura dovuti al vessillo nazionale, è appena il caso di ricordare la differenza evidente che si può riscontrare nella fattispecie visitando qualsiasi altro Paese.

Il valore, il significato della bandiera dovrebbero di per sé indurre ad una maggiore cura ed attenzione da parte dei responsabili dei diversi enti. Purtroppo questo non sempre accade.

Al fine di evitare tale sconcio, si propone il presente disegno di legge che prevede:

- all'articolo 1 che i vessilli nazionale ed europeo esposti all'esterno degli edifici previsti dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, siano puliti ed in ottimo stato di conservazione;

- all'articolo 2 le sanzioni applicabili al responsabile giuridico dell'ente ospitato nell'edificio nel quale il vessillo è esposto;

- all'articolo 3 la competenza del controllo del rispetto delle norme sopra indicate.

L'attuazione della presente normativa non comporta alcun onere finanziario.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La bandiera italiana e la bandiera dell'Unione europea esposte nei pubblici edifici, devono essere sempre decorosamente pulite e in buono stato di conservazione.

### Art. 2.

1. Al responsabile giuridico dell'ente ospitato nella struttura dove le bandiere sono esposte compete l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1. Il responsabile che non adempia al compito di cui al primo periodo è passibile di una contravvenzione pari a 500 euro, elevabili a 2.000 euro in caso di recidività.

### Art. 3.

1. Il controllo dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e la facoltà di elevare le contravvenzioni compete a tutti i pubblici ufficiali dello Stato e degli enti territoriali.

